

Norme & Tributi



NT PLUS FISCO

Onlus fuori Runts, termini incerti
Onlus fuori dal Runts, termine ancora incerto per la devoluzione del patrimonio. L'obbligo è chiaro ma manca una

previsione che chi non si è iscritto il 31 marzo 2026. **Gabriele Seigrale** su: **ntplus**

Imposta di soggiorno, gestori fuori dal controllo della Corte dei Conti

Cassazione

La qualifica di responsabili d'imposta preclude l'accusa di danno erariale

In base al Dl 34/20 il gestore risponde personalmente per omesso versamento

Luigi Lovecchio

I gestori delle strutture ricettive, ai fini dell'imposta di soggiorno, non sono agenti contabili e dunque non possono essere chiamati a rispondere di danno erariale davanti alla Corte dei Conti, essendo stati qualificati come responsabili d'imposta con effetto retroattivo.

Con l'ordinanza 22020, resa dalle Sezioni Unite in sede di regolamento di giurisdizione, la Cassazione, con-

fermando il precedente dell'ordinanza 1527/2026, ha così risolto una questione inizialmente controversa, negando la giurisdizione della Corte dei Conti.

Il problema è sorto in ragione del mutamento legislativo che ha interessato nel corso del tempo la figura dei gestori delle strutture ricettive nell'ambito dell'imposta di soggiorno.

Nella configurazione iniziale della disciplina di riferimento, l'albergatore non era espressamente contemplato ma figurava esclusivamente nei regolamenti comunali.

Ne derivava che il rapporto tributario si svolgeva esclusivamente tra il comune e il turista, mentre il gestore era qualificato come "coadiuvante" dell'ente nell'attuazione del prelievo. In tale contesto, poiché il gestore maneggiava denaro pubblico, rappresentato dall'incasso del tributo versato dal turista e destinato all'ente locale, lo stesso assumeva la qualità di agente contabile. In tale veste, pertanto, l'albergatore era chiamato all'obbligo della resa del conto e poteva rispondere per danno erariale, in caso di man-

cato riversamento delle somme dovute alle casse comunali. A ciò, si poteva aggiungere la responsabilità penale a titolo di peculato.

La situazione è cambiata radicalmente con l'articolo 180, Dl 34/2020, che ha qualificato espressamente il gestore come responsabile d'imposta, designandolo come soggetto potenzialmente destinatario delle sanzioni tributarie per omesso versamento del tributo e per omessa o infedele dichiarazione.

Il successivo articolo 5 quinquies, Dl 146/2021, con disposizione interpretativa, ha esteso la suddetta qualifica di responsabile anche ai fatti intervenuti prima dell'entrata in vigore della novella del 2020.

Per effetto del combinato disposto delle due disposizioni su citate, la re-

sponsabilità penale è venuta meno anche per il passato. Ma non è tutto. Poiché la qualifica di responsabile d'imposta comporta, ope legis, l'assunzione dell'obbligo di pagamento del tributo di soggiorno come debito proprio, e non come debito di terzi (il turista), non può più configurarsi neppure la figura dell'agente contabile.

Detto in altri termini, il gestore è tenuto all'assolvimento del tributo anche se il turista non paga, proprio in quanto obbligato diretto nei confronti del comune. Il rapporto che si è creato con l'ente locale è dunque di natura squisitamente tributaria, così precludendosi la possibilità di contestare la responsabilità contabile. Le Sezioni Unite, con l'ordinanza in esame, hanno correttamente ricostruito l'iter legislativo sopra ricordato, giungendo alla conclusione che nei rapporti tra comune e gestore afferenti la corretta esecuzione degli obblighi derivanti dall'imposta di soggiorno deve essere esclusa la cognizione della Corte dei Conti.

La nuova qualifica ha effetto retroattivo e impone al gestore di versare il tributo non pagato dal turista

Cripto-asset, debuttano i nuovi intermediari

Regolamento Micar

Finito il periodo transitorio: addio ai Vasp, da oggi operativi solo nove Casp

Addio ai Vasp, debuttano i Casp.

Il mondo dei prestatori di servizi per le crypto-attività volta pagina: da oggi 1° luglio possono operare sul mercato solo i soggetti iscritti nel Registro tenuto dall'Esma, un'abilitazione valida in tutta l'area unionale in virtù del regime del cosiddetto "passaporto europeo".

In Italia, la Consob, in stretto coordinamento con la Banca d'Italia, ha autorizzato solo otto Casp (Crypto asset service provider).

Si tratta di CheckSig srl; Conio srl; CryptoSmart spa; Hercle srl; Hodlie srl; Olliv srl; Riv Digital srl; Young Platform spa. In aggiunta, Banca Sella spa ha effettuato la notifica alla Banca d'Italia per la prestazione di servizi per le crypto-attività.

Gli operatori che non hanno otte-

nuto l'autorizzazione, almeno un mese, cessare l'attività di svolgimento alla chiusura del periodo transitorio con i clienti, i fondi comuni e/o le posizioni in di condotta, antiriciclaggio, pagamento di chiesto a quattrini, sporre piani, che garantiscono delle attività autorizzate custodite (cold wallet), senza rischi ai clienti crypto asset che il fornitore deve verificare e fornire le tutele preovvedute il prestatore autorizzato nell'interesse del gruppo operano con la autorizzazione